

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 19

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e del connesso articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979, dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relative agli strumenti contabili e di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali

Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e di personale

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), relative alla trasparenza

Art. 4 - Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 5 - Proroga di graduatorie

Capo III - Disposizioni in materia di enti locali e di società

Art. 6 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e di edilizia abitativa

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Art. 11 - Scadenza di graduatorie in materia di edilizia abitativa agevolata

Art. 12 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Capo V - Disposizioni in materia di scuola e di asili nido

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge

provinciale sugli asili nido 2002), e dell'articolo 14 della connessa legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 in materia di istruzione

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006

Art. 18 - Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"

Capo VI - Disposizioni in materia di turismo, lavoro e commercio

Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre), e abrogazione di disposizioni del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg

Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 01 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno), e del connesso articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Capo VII - Disposizioni in materia di aree protette, energia e lavori pubblici

Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 27 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 29 - Abrogazione di disposizioni superate

Art. 30 - Entrata in vigore

Allegato A - Disposizioni provinciali abrogate (articolo 29)

Capo VII

Disposizioni in materia di aree protette, energia e lavori pubblici

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. All'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) come contenuto dei PRG. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio. In tal caso il PRG si conforma a quanto stabilito dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di quanto previsto dal quarto periodo del comma 3, la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con quanto stabilito dal piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.";

c) nel comma 5 le parole: "agli indirizzi stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto stabilito";

d) nel comma 6 le parole: "gli indirizzi del" sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dal".

Art. 27

Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "cinquantadue mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente:

"3 bis. Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto."

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: ", e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. Le linee guida sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Pubblicazione dei bandi di gara

1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa statale."

4. All'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura."

5. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;"

6. All'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.";

b) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: "Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dal valore, per gli affidamenti di non particolare complessità,";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

6 ter. Finchè non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6 bis."

7. All'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "di cui all'articolo 24" sono soppresse;
- b) nel comma 4 le parole: "a norma dell'articolo 20" sono soppresse e le parole: "in una delle situazioni di cui all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "in una situazione che comporta l'esclusione";
- c) nel comma 6 le parole: "nei casi previsti dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dalla normativa vigente."

8. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "Nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte." sono soppresse.

9. All'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia";
- b) nella lettera e) del comma 2 le parole: "ai sensi dell'articolo 24" sono soppresse.

10. L'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Concessioni e partenariato pubblico e privato

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 50 del 2016, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

2. Al di fuori delle ipotesi in cui gli operatori economici presentano proposte alle amministrazioni aggiudicatrici sulla base delle procedure da esse avviate, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi solo quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro tre mesi dalla data della sua presentazione.

3. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 2 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, compresa la disciplina delle invariante, quando

l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano."

11. All'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale.";

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

12. Il comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

13. Il comma 13 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data."

14. Il comma 2 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) è sostituito dai seguenti:

"2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 150.000 euro.

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

15. Il comma 2 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile, il cui valore non supera in ogni caso il limite massimo individuato dal regolamento di cui al comma 1 in relazione al valore dell'appalto, avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto anche prima dell'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione, anche in riferimento al valore della fideiussione."

16. Dopo il comma 11 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"11 bis. Fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro."

17. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "non superiore a 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 1.000.000 di".

18. Nel comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2017".

19. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 6, si applica alle commissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. L'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua ad applicarsi nella versione precedente alle modifiche apportate dal comma 8 alle procedure per il quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

20. Gli articoli 26 e 31 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 9 e 11 si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

21. Fino alla data di applicazione dell'articolo 28 come sostituito da questo articolo continuano ad applicarsi il Capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e il Capo IV del Titolo IV del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 continuano ad applicarsi, ancorché abrogati, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

22. L'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal comma 17, si applica ai progetti per il quali l'organo consultivo non ha ancora reso il proprio parere alla data di entrata in vigore di questa legge.

23. Sono abrogati:

- a) gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016;
- b) il capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) il capo IV del titolo IV e il comma 7 ter dell'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

Capo VIII *Disposizioni finali*

Art. 29

Abrogazione di disposizioni superate

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.
2. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a

essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Allegato A
Disposizioni provinciali abrogate (articolo 29)

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge provinciale 4 marzo 1963, n. 6	Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1963, n. 5, concernente l'assunzione di mutui passivi
2.	articolo 22 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3	Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale
3.	articoli 3, 90, 91, 92, 111 e 112 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
4.	legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, tranne l'articolo 10	Disposizioni in materia di commercio
5.	articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30	Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale
6.	articoli 112 e 118 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
7.	articoli 20 e 27 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
8.	articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16	Disposizioni in materia di finanza locale
9.	primo e secondo comma dell'articolo 11 e articoli 4, 8, 16 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
10.	legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30, tranne l'articolo 6	Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14
11.	articolo 11 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
12.	legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14	Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali
13.	primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 19 aprile 1985, n. 6	Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria

14.	articolo 16 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4	Piano provinciale di risanamento delle acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
15.	legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5	Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura
16.	legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, tranne gli articoli 7, 8, 11 e 18	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
17.	articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26	Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986
18.	articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988
19.	legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, tranne gli articoli 3, 4, 11, 15 e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
20.	legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, tranne gli articoli 4, 5, 6, 9, 12, 14 e 15	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989
21.	legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, tranne il capo V	Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole
22.	legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29	Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4
23.	comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2	Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987
24.	legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, tranne gli articoli 3, 4, 11 e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
25.	legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23	Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici
26.	articoli 9, 10 e 12 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e

		modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
27.	legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38	Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura
28.	legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41, tranne gli articoli 6 e 9	Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
29.	legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5	Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari
30.	legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, tranne gli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 11	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991
31.	articolo 4 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
32.	articolo 54 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14	Interventi a favore dell'agricoltura di montagna
33.	comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
34.	comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9	Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie